

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1861

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(SARAGAT)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MATTARELLA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE  
(JERVOLINO)

Disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli  
acquistati in Italia da persone residenti all'estero

*Presentato alla Presidenza il 20 novembre 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro dell'attività svolta dall'industria automobilistica nazionale, per estendere la sua produzione, è venuto ad assumere notevole sviluppo il sistema della vendita diretta degli autoveicoli a turisti stranieri, molti dei quali, venendo a visitare il nostro Paese, trovano convenienza a provvedersi di un proprio mezzo di trasporto, per servirsene durante i loro viaggi di diporto e fare, quindi, ritorno col medesimo ai luoghi di origine.

L'acquisto così effettuato, per il quale il turista fruisce di una sensibile riduzione nel prezzo, rapportata ai benefici fiscali concessi dallo Stato alle Case produttrici in conseguenza dell'esportazione, comporta l'osservanza di una particolare procedura per quan-

to riguarda il veicolo che, oltre ad essere munito provvisoriamente di targa EE e di carta di circolazione italiana, è vincolato a bolletta doganale mod. A-55.

Quest'ultima, destinata a fornire la dimostrazione della esportazione dell'autovettura, viene consegnata al turista, con l'incarico di esibirla, nel momento in cui farà ritorno all'estero, alla dogana di confine, affinché sia munita delle prescritte attestazioni di uscita dallo Stato, dopo di che, a cura del turista stesso, dev'essere spedita alla ditta venditrice, la quale ne abbisogna per fruire delle restituzioni d'imposta previste per legge.

Non sempre, tuttavia, tale ordine di adempimenti viene svolto regolarmente a causa

della scarsa diligenza degli acquirenti stranieri nel procedere alle incombenze ad essi affidate, in quanto molte volte provvedono alla restituzione del suddetto documento senza averlo fatto munire delle riferite attestazioni, oppure lo restituiscono con ritardo, quando addirittura non lo restituiscono affatto.

Ne deriva che le ditte venditrici finiscono col trovarsi esposte alla perdita delle agevolazioni all'esportazione — cui avrebbero diritto — qualora non riescano a fornire in altro modo la prova della presenza all'estero degli autoveicoli di cui si tratta. Ma, anche quando tale prova viene raggiunta, attraverso le attestazioni di Autorità straniere o di rappresentanze italiane all'estero, le ditte rimangono danneggiate ugualmente, a cagione delle spese e del tempo occorsi per procurarsi la nuova documentazione e per i conseguenti ritardi nella definizione delle pratiche.

Stante l'impossibilità di ovviare ai cennati inconvenienti con un semplice provvedimento di carattere amministrativo, non rimane altra soluzione che quella della emanazione di apposita norma di legge, intesa a modificare l'attuale sistema, in modo da

evitare la consegna del documento doganale nelle mani del cliente.

Tenuto conto, cioè, che gli autoveicoli di cui si tratta vengono immatricolati nella serie speciale EE, potrebbero essere considerati, in base alla nuova norma, come esportati fin dal momento della immatricolazione nella serie medesima, e soggetti durante la permanenza in Italia al trattamento previsto per le autovetture estere col vincolo a un documento di temporanea importazione.

In applicazione di tale concetto, è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge, mediante il quale, insieme al risultato di accelerare lo svolgimento delle pratiche per la concessione delle restituzioni di imposta spettanti alle ditte, viene nel contempo conseguito lo scopo di liberare gli acquirenti stranieri dagli accennati adempimenti, evidentemente non graditi.

Il tutto senza venir meno alle garanzie poste a tutela dell'Erario, essendo prevista nella seconda parte dello schema di provvedimento, la sospensione delle liquidazioni in corso o il recupero delle eventuali somme erogate, qualora l'esportazione non abbia più luogo.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Gli autoveicoli nuovi di fabbrica, acquistati da persone residenti all'estero, in soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato, si considerano esportati, ai fini della restituzione dei diritti di confine e dell'I.G.E., per effetto della immatricolazione mediante la speciale targa di riconoscimento prevista dall'articolo 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Dal momento della immatricolazione, fino all'uscita dallo Stato, gli autoveicoli di cui al comma precedente sono assoggettati al regime doganale della temporanea importazione, salva l'applicazione del trattamento previsto dall'articolo 16 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, in caso di mancato trasferimento all'estero alla scadenza del termine prefisso.